Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma Venerdì 6 maggio | Numero 106

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 36
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 24 marzo 1921, n 375, *che reca provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.* (Questa legge, che fu pubblicata nel n 104 della *Gazzetta ufficiale* del 3 corrente, si ristampa oggi in seguito ad omissioni verificatesi per difetto di impaginazione).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Volturno » costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:

1° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dalle sorgenti del Volturno, di cui all'art. 18 della legge medesima;

2° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione d'acqua dal fiume Volturno di cui all'art 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;

3° la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;

4° l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento e per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli.

La gestione dei servizi di cui al numero 4, sarà tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente Volturno in dipendenza della gestione anzidetta. Gli utili netti di tale gestione, dedotta la parte che, d'accordo fra il Comune e l'Ente, venga destinata alla riduzione del costo dei servizi, e le eventuali perdite di esercizio saranno devoluti o faranno carico al bilancio comunale.

Art. 2.

Le derivazioni utilizzabili insieme con quella di cui al numero 1 dell'articolo precedente potranno essere concesse dal Governo all'Ente Volturno gratuitamente ed a perpetuità.

L'approvazione dei progetti delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo predetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n 2359.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal prefetto competente per ragione di territorio, sentito l'Ufficio del genio civile.

Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I materiali, i macchinari ed in genere tutto quanto occorrerà per la costruzione o l'esercizio delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto del direttore generale del Banco di Napoli, e di sei membri, di cui tre nominati dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tre eletti dal Consiglio comunale di Napoli anche nel proprio seno.

I membri di nomina governativa, e quelli eletti dal Consiglio comunale, devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fra i delegati del Comune, viene scelto il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri predetti. Fra gli altri componenti, anche con decreto Reale, sarà scelto il consigliere delegato.

Il direttore generale del Banco di Napoli, in caso di assenza o di impedimento, è rappresentato da chi normalmente lo sostituisce nel suo ufficio.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e del consigliere delegato saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite vertente con l'Ente, e coloro che sono proprietari, comproprietari od amministratori, soci, stipendiati o salariati di imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinato l'Ente o servirsi, industrie od atti di commercio strettamente connessi al servizio stesso ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette imprese, servizi, industrie ed atti o che, comunque, vi prestano abitualmente l'opera propria.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore e gli impiegati dell'Ente, nè i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Tale incompatibilità colpisce tanto i membri di diritto quanto gli elettivi; verificandosi fra questi ultimi resta escluso il meno anziano; verificandosi fra un membro di diritto ed uno elettivo resta escluso il secondo.

Se il Consiglio di amministrazione è disciolto, i membri di esso non possono essere rinominati se non dopo trascorso un biennio dallo scioglimento.

La ineleggibilità o la incompatibilità è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni nel termine di dieci giorni, dal ministro dell'interno, sentita la Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi, costituita ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867.

Il provvedimento del ministro dell'interno è definitivo.

I membri eletti dal Consiglio comunale e quelli di nomina governativa, che non intervengano senza giustificate ragioni a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza promossa dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente o di uno dei consiglieri o dell'ispettore governativo di cui all'art. 15 del presente decreto, è pronunziata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni entro dieci giorni, dal ministro dell'interno. Tale pronuncia ha carattere definitivo.

Art. 5.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni od atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, ovvero siano interessati i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

I componenti del Consiglio, gli impiegati e salariati dell'Ente, i consiglieri comunali di Napoli, i membri della Commissione Reale ed il personale di Segreteria della medesima, non possono, nè direttamente nè per interposta persona, concorrere alle aste pubbliche o alle licitazioni private riguardanti l'Ente nè contrattare comunque con esso. Siffatto divieto non comprende le ordinarie contrattazioni relative all'utenza del servizio reso dall'Ente.

I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti comma incorrono in una penalità pecuniaria dalle 500 alle 2000 lire, nella decadenza dalla carica di membro del Consiglio d'amministrazione o di impiegato, da pronunciarsi dal ministro dell'interno nei modi e nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e nell'obbligo del risarcimento dei danni, salvo le maggiori pene quando siavi reato.

L'applicazione della penalità pecuniaria sancita dal comma precedente è di competenza del tribunale civile, in Camera di consiglio ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Pel procedimento si osservano le norme del R. decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

I contratti stipulati in contravvenzione alle precedenti disposizioni sono nulli e la nullità può essere promossa dal Consiglio di amministrazione con l'autorizzazione della Commissione Reale ovvero, qualora esso non provveda, dal Ministero dell'interno.

Art. 6

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve, prima di assumere l'ufficio, prestare la cauzione prescritta dal regolamento interno.

Le norme per la nomina del direttore e degli altri impiegati, nonchè le attribuzioni del direttore, saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non possono conseguire la nomina a direttore o ad impiegato, i componenti il Consiglio di amministrazione ed i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Ai provvedimenti riguardanti il direttore ed il personale sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, n. 12, e 2, n. 2, del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639.

Art. 7.

Quando i componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi d'ufficio ovvero su richiesta del Consiglio di amministrazione o del Ministero, procederà in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per per quale ammontare.

Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle dei componenti il Consiglio di amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati re-

sponsabili, quando però quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio.

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, i quali, senza legale autorizzazione, abbiano ordinato spese o contratto impegni e tutti coloro che si siano ingeriti nel maneggio di denaro o valori dell'Ente, ne rispondono in solido ed in proprio, e le relative cause sono di competenza della Commissione Reale in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello nell'esame e giudizio dei conti.

La responsabilità per le spese deliberate d'urgenza dal consigliere delegato in luogo e vece del Consiglio di amministrazione cessa solamente allorquando ne sia intervenuta la ratifica da parte del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati sono responsabili delle carte loro affidate; occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, si dovranno osservare le forme stabilite nel regolamento interno e le persone che le avranno ricevute ne rimarranno alla loro volta responsabili.

L'autorità giudiziaria potrà ordinare il sequestro giudiziario delle carte presso i detentori.

Art. 9.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali, dei canoni e di ogni altro provento periodico derivante dalla vendita dell'energia, nonchè delle somme di cui gli amministratori, il direttore, gli impiegati ed i terzi venissero dichiarati contabili a termine del terzo comma dell'articolo precedente, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639.

Le riscossioni da eseguirsi fuori del comune di Napoli possono essere effettuate mediante delegazione sui tesorieri od esattori dei Comuni in cui esse hanno luogo.

Art. 10.

Sono sottoposti all'approvazione della Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi il regolamento interno, il bilancio preventivo, nonchè le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardano:

1° le spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio e le nuove o maggiori spese, a cui non sia possibile far fronte nè mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, nè mediante storni;

2° i provvedimenti di cui all'art. 17 della presente legge;

3° le spese per trasformazione, miglioramento, ingrandimento degli impianti esistenti e quelle di nuovi impianti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato ecceda le centomila lire, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio;

4° le azioni da promuovere in giudizio in ordine a diritti immobiliari od alle spese di cui al precedente n. 3, escluse le vertenze che per ragione di valore sarebbero di competenza del pretore, e le transazioni relative agli oggetti medesimi;

5° i capitolati generali d'appalto e quelli speciali quando il valore dell'appalto superi le lire centomila;

6° i regolamenti per i servizi in economia;

7° le modificazioni alla pianta organica;

8° la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia ed i contratti che eccezionalmente vi deroghino;

9° il capitolato d'appalto per il servizio di esazione e le deliberazioni relative alla nomina dell'esattore, all'accettazione ed allo svincolo della cauzione;

10° i mutui di cui agli articoli 19 e 20 di questa legge.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel presente articolo è aggregato alla Commissione Reale un membro della Commissione per l'elettrotrazione ferroviaria, di cui all'art. 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, designato dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

I provvedimenti della Commissione Reale sono definitivi.

Art. 11.

I progetti per nuovi impianti e quelli per trasformazione ed ampliamento degli impianti esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato superi le lire centomila, nonchè gli atti di collaudo delle opere eseguite, quando l'importo complessivo superi le lire centomila, sono soggetti all'approvazione, in linea tecnica, del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi competenti. Nei casi in cui i progetti anzidetti interessino le ferrovie, essi dovranno riportare anche la preventiva approvazione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 12.

Per l'accettazione di lasciti o donazioni e per l'acquisto di beni stabili sono applicabili le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361, intendendosi sostituiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il ministro dell'interno e la Commissione Reale.

Art. 13.

I bilanci consuntivi ed i conti sono comunicati per copia alla Giunta municipale di Napoli, la quale può, entro un mese dalla data del ricevimento, far conoscere direttamente alla Commissione Reale le sue osservazioni.

Art. 14.

Il conto è sottoposto al giudizio della Commissione Reale, la quale deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno del ricevimento.

Contro la decisione della Commissione è ammesso appello alla Corte dei conti.

Art. 15.

La vigilanza sull'Ente è esercitata nelle forme e nei modi da stabilirsi nel regolamento per la esecuzione della presente legge, dal Ministero dell'interno direttamente.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, per gravi irregolarità amministrative o per ragioni di ordine pubblico, con Regio decreto da promuoversi dal ministro dell'interno, d'accordo con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Quando lo scioglimento avvenga per gravi irregolarità amministrative, devono essere sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina del Commissario incaricato della temporanea gestione dell'Ente, per il termine di tre mesi, che potrà essere prorogato fino a un anno, sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato nel caso preveduto dal comma precedente.

Art. 17.

L'Ente deve, di regola, procedere alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria e a scopo di favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli.

Potrà tuttavia, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, stringere accordi con le Società produttrici e distributrici di energia elettrica sempre quando tali accordi costituiscano un mezzo più economico per raggiungere il fine assegnato all'Ente stesso.

L'energia dovrà essere collocata a prezzi sufficientemente bassi per assicurarne la diffusione ed a preferenza per piccoli motori domestici, per quelle industrie che impiegheranno un maggiore numero di operai in ragione della potenza motrice richiesta nonchè per illuminazione e per altri usi domestici.

L'energia disponibile, di cui non si potesse presumere una pros-

sima utilizzazione nel comune di Napoli e che non fosse necessaria all'Amministrazione delle ferrovie per gli effetti del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, potrà, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, essere collocata in Comuni limitrofi a Napoli, preferibilmente per gli usi indicati al capoverso precedente.

La Commissione Reale, sentito sempre il Consiglio comunale di Napoli, potrà inoltre autorizzare l'Ente, per giustificate ragioni, a valersi per la distribuzione dell'energia fuori del comune di Napoli di reti di altre aziende.

L'Ente potrà infine fornire ai Comuni, nel territorio dei quali trovansi le opere di derivazione o le centrali, l'energia necessaria per la illuminazione pubblica e privata e per altri pubblici servizi nella quantità complessiva non superiore a 50 kw. per ciascun Comune, agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe in vigore pel comune di Napoli. Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Commissione Reale.

Per l'energia da fornire alle ferrovie i prezzi saranno stabiliti in base alle disposizioni del R. decreto sopracitato.

Art. 18.

L'utile netto dell'azienda, accertato nel conto approvato sarà destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia.

Art. 19.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente i mutui occorrenti per la esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti.

I detti mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati, e saranno somministrati in più rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

I mutui stessi saranno ammortizzati in cinquanta annualità, delle quali le prime dieci comprensive del solo interesse al saggio normale, e le altre quaranta comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Tali annualità costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'Ente, unitamente a quelle dovute per i mutui precedentemente contratti a sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Art. 20.

I mutui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a deliberazione approvata dalla Commissione Reale.

È soppressa per tali mutui la deliberazione di accettazione, sempre quando quella di contrattazione contenga gli elementi prescritti.

La somministrazione sarà fatta a rate, su domanda dell'Ente corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato e riconosciuto regolare dal genio civile.

Per l'inizio dei lavori e per la esecuzione di lavori e forniture in economia sono consentite anticipazioni, non superiori ciascuna ad un decimo di mutui concessi, da somministrarsi su domanda dell'Ente, sentito il genio civile, e da conteggiarsi in sede di pagamento dell'ultima rata del corrispondente mutuo.

Art. 21.

Nel primo decennio dell'ammortamento di ciascun mutuo sarà dal tesoro dello Stato corrisposto all'Ente, per ogni milione di lire mutuate, un contributo annuo di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Tale contributo potrà essere ceduto dall'Ente alla Cassa di depositi e prestiti in garanzia principale e, in ogni caso, rappresenterà garanzia sussidiaria di mutui.

Art. 22.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 19 saranno garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti dall'Ente mutuatario sull'agente incaricato di riscuotere i detti introiti.

L'importo delle delegazioni non dovrà eccedere i tre quinti della previsone calcolata sull'introito dell'anno precedente.

Alla riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento garantite come sopra sono estese le norme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

I privilegi speciali stabiliti a favore dello Stato dal n. 1 dell'articolo 1958 e dal primo capoverso dell'art. 1962 del codice civile sono estesi a favore della Cassa depositi e prestiti per la totalità dei mutui accordati e per la totalità degli interessi di mora.

Art. 23.

Le delegazioni di cui all'articolo precedente saranno pagabili a rate bimestrali alle stesse scadenze delle imposte dirette. All'uopo le somme riscosse a titolo di canoni per vendita di energia a scopo di forza motrice e di luce saranno dall'agente incaricato della riscossione, versate alla Cassa mutuante alle predette scadenze, in corrispondenza e fino alla estinzione di ciascuna rata bimestrale.

Tale versamento e quello delle annualità dovute pei mutui già contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, dovranno avere la precedenza su ogni altra spesa di esercizio.

Art. 24.

L'agente incaricato della riscossione dei ruoli degli utenti è responsabile personalmente dell'esecuzione di quanto è prescritto nel primo comma dell'articolo precedente.

Egli risponde a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso ed è assoggettato alle stesse disposizioni in vigore per gli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo dei versamenti.

Qualora venisse a mancare l'integrale estinzione di una delegazione e questa non fosse altrimenti saldata alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro l'Ente mutuatario come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salvo qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

Art. 25.

Per tutto ciò che non sia contemplato dalla presente legge circa la concessione, somministrazione, garanzia e ammortamento dei mutui di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni che regolano l'Istituto dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 26.

Quando le condizioni economico-finanziarie dell'Ente lo permetteranno, questo potrà di fronte alla Cassa dei depositi e prestiti sostituirsi al comune di Napoli per i mutui precedentemente da questo contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, numero 351.

In questo caso si applicheranno a tali mutui le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 27.

Per il pagamento del contributo di cui all'art. 21 saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 28.

Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione dalla Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'Ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Può anche costituirsi parte civile in giudizio penale.

L'azione può essere esercitata anche per far dichiarare la nullità delle nomine o la decadenza degli amministratori a norma degli

articoli 4 o 5 o per far dichiarare la responsabilità degli amministratori stessi, del direttore e degli impiegati e far liquidare le relative obbligazioni nei casi previsti dall'art. 7, nonchè per promuovere la nullità dei contratti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Quando l'azione popolare sia diretta contro tutti gli amministratori in carica o contro il consigliere delegato, la rappresentanza dell'Ente in giudizio sarà assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.

La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dell'Ente e, quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.

L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullità di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire cento, che la giurisdizione adita può ordinare sia portato sino a lire 500, sotto pena di decadenza.

Tale deposito nel caso di totale rigetto delle domande è devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa per rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 e 28 della legge 8 luglio 1904, n. 351, l'art. 10 della legge 12 marzo 1911, numero 253.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

In un regolamento interno, che, dopo l'approvazione della Commissione Reale, dovrà essere reso esecutorio dal ministro dell'interno, saranno stabilite le altre norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente Volturno a norma degli articoli 19 e seguenti della presente legge, i mutui necessari al pagamento delle somme di cui l'Ente stesso risultasse debitore verso l'Amministrazione militare, in seguito alla sistemazione delle rispettive ragioni di dare e avere, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, in quanto tali debiti non si riferiscano a spese per far fronte alle quali la Commissione Reale abbia già autorizzata la contrattazione di mutui con la Cassa predetta a termini dell'art 71 del regolamento approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606.

Art. 31.

Entro due anni dalla data della presente legge, l'Ente Volturno potrà, sentito il Consiglio comunale e con l'approvazione della Commissione Reale, fare concessioni di energia anche fuori del comune di Napoli, e dalle stesse condizioni in vigore per l'ambito del Comune, indipendentemente dai limiti fissati dal quarto comma dell'art. 17, semprechè ciò sia conveniente per la risoluzione di controversie giudiziali già iniziate alla data della presente legge.

Art. 32.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — PEANO — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 21 aprile 1921, n. 546, *che modifica quella 10 luglio 1910, n. 455, relativa agli ordini dei medici-chirurghi, veterinari e farmacisti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti è sostituito il seguente:

« La inscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli inscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo ordine, il quale contributo non potrà eccedere le L. 100 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 547, *concernente disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli Enti locali delle regioni invase o sgombrate, ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi, e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai conti consuntivi delle provincie di Belluno e di Udine come pure dei comuni di dette provincie e di quelli già invasi e sgombrati nelle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza, ed ai conti consuntivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza ivi esistenti, che siano andati distrutti o smarriti in conseguenza dell'invasione o dello sgombero, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 35 e 36 del testo unico delle leggi emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

È però ridotto ad un quinquennio il termine di un decennio stabilito dai citati articoli 32 e 33 agli effetti della definizione delle risultanze dei conti, dell'appello alla Corte dei conti e delle istanze di revocazioni e delle alienazioni e svincoli delle cauzioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono altresì, in quanto siano applicabili ai conti dei contabili ed appaltatori erariali pei quali, però, i provvedimenti necessari per la compila-

zione e riproduzione dei conti e per la loro documentazione e per lo svincolo delle cauzioni, restano attribuiti alle competenti amministrazioni centrali.

Art. 3.

L'esame della contabilità delle spese eseguite dai funzionari delegati per provvedere all'assistenza dei profughi di guerra, comprese le spese generali di amministrazione, e l'esame altresì delle contabilità delle materie acquistate con i fondi stanziati per la detta assistenza è compiuto direttamente dalla Corte dei conti.

Ad essa è pure demandata la revisione diretta delle contabilità a danaro ed a materia relative alla gestione del comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra istituito col decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Con apposito R. decreto, da emanarsi su proposta del ministro per il tesoro di concerto con quello delle terre liberate e udita la Corte dei conti, saranno presi tutti i provvedimenti necessari per procedere all'esame delle anzidette contabilità e per determinare le modalità del riscontro.

Art. 4.

Per le aperture di credito su mandati a disposizione a favore degli intendenti di finanza per le anticipazioni ed i pagamenti dei danni di guerra, ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, emessi sui capitoli iscritti nel bilancio del Ministero del tesoro, i relativi rendiconti e contabilità saranno, pel tramite dell'Amministrazione centrale pel tesoro, resi dalle Intendenze direttamente alla Corte dei conti cui è demandato esclusivamente l'esame di essi, salvi i provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Il pagamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio per i profughi e di trasporto dei loro bagagli e masserizie sarà fatto in base a speciali elenchi, presentati dal direttore generale delle ferrovie e riconosciuti regolari all'Ufficio di ragioneria dell'Amministrazione stessa, salva la responsabilità delle autorità che accertarono i requisiti richiesti per ottenere le facilitazioni accordate.

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto 18 aprile 1920, numero 523, sono sostituiti i seguenti:

Il commissario è autorizzato ad assumere impegni e ad ordinare spese per il funzionamento dei servizi e per i lavori di riparazione dei danni di guerra entro i limiti che gli saranno fissati dal ministro per le terre liberate. Egli è direttamente responsabile dell'esercizio di tali facoltà ed è tenuto a sottoporre alla Corte dei conti, pel tramite dell'Amministrazione centrale, appositi conti trimestrali dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito. Queste saranno concesse distintamente sui vari capitoli del bilancio in base alla necessità di cassa. I conti devono anche essere firmati dal capo dell'ufficio di ragioneria del Commissariato, che risponde alla loro regolarità, e su di essi il Ministro per le terre liberate può disporre l'esecuzione di ulteriori riscontri, se ed in quanto li ritenga necessari.

I ministri per il tesoro e per le terre liberate, ciascuno nella propria competenza, possono ordinare verifiche ed ispezioni ai vari servizi del Commissariato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 446. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, si dispone che il R. Consolato in Presburgo assuma il titolo di « Consolato di Sua Maestà il Re d'Italia in Bratislava ».

N. 455. Regio Decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene dichiarato inammissibile il ricorso prodotto il 7 luglio 1920 dal comune di Pievetorina, per l'annullamento della decisione 8 aprile 1919, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Macerata stabiliva essere dovuta dal signor Marchetti Ciro la tassa di famiglia nel comune di Caldarola della stessa Provincia.

N. 465. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di previdenza a favore del personale addetto alla Società « tramways et eclairage electriques e Galatea », di Catania, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 466. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito il Collegio di probiviri per l'industria edilizia ed affini, con sede in Biella e con giurisdizione sui circondari di Biella e di Varallo (Valsesia) in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, e che non si trova in condizioni di funzionare normalmente.

N. 481. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione premio Priula 28-29 ottobre 1918 » costituita coll'offerta di L. 1000 nominali fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva Fogliata comm. Luigi, a favore dei militari di truppa del reggimento genio pontieri e lagunari, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 520. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è respinto il ricorso in via gerarchica prodotto il 7 febbraio 1921, dal comune di Villafranca (Verona), per la omologazione della deliberazione consigliare 7 novembre 1920, relativa alla tariffa per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite, divisa in 12 categorie con un minimo di L. 4 e con un massimo di L. 500, ed è annullata la deliberazione stessa, perchè contraria alla legge.